



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	96,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	€	125,10

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa Carra Presidente rel. ed estensore

Francesco Antonino Cancilla Giudice

Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 375/2024

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 69204 del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Tripi Teresa Roberta, nata
a Catania il 15 agosto 1969, C.F. TRPTSR69M55C351A e ivi residente in Via
Gustavo Vagliasindi n. 51,

rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Nigra, pec:
edoardo.nigra@pec.ordineavvocaticatania.it, presso il cui studio in Catania,
via Vincenzo Giuffrida n. 37, è elettivamente domiciliata.

Uditi all'udienza pubblica del 10 luglio 2024 il relatore Pres. Anna Luisa
Carra, il Pubblico Ministero, SPG Romina Alberti e l'avv. Edoardo Nigra per
la convenuta;

Esaminati gli atti e i fatti di causa.

Ritenuto in

FATTO

A seguito della denuncia del 17 maggio 2022 con cui il Direttore Generale
dell'Università degli Studi di Catania segnalava un'ipotesi di danno erariale

derivante dall'indebito esborso per emolumenti nel periodo 1° agosto 2018 al 31 luglio 2020, in ragione dell'illegittima fruizione di congedo straordinario per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica di cui all'art. 8, comma 3, della L. n. 349/1958, il Procuratore regionale citava in giudizio la dott.ssa Tripi Roberta Teresa, ricercatrice di Ateneo, S.S.D. MED 28, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 89.426,64, in favore dell'Università degli Studi di Catania, oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

In particolare, con istanza del 9 luglio 2018, la dott.ssa Tripi, ricercatore confermato dell'Ateneo di Catania fino al 26 marzo 2021, all'epoca dei fatti in servizio presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità medico-chirurgiche dell'Università degli Studi di Catania, chiedeva di essere posta in congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca scientifica, con assegni, per un periodo di due anni. Nell'istanza la dott.ssa Tripi affermava che intendeva *“svolgere un ciclo di studi/ricerche inerenti a: patologia parodontale ed implantare presso Università degli Studi di Göteborg”* (Svezia) e dichiarava, inoltre, che non avrebbe fruito *“durante tale periodo, di assegni in misura corrispondente al proprio trattamento economico del quale, pertanto, chiede il mantenimento”*.

Il congedo veniva accordato solamente per il primo anno, previo parere del Consiglio del Dipartimento di afferenza della docente, con il Decreto rettorale prot. 3105 del 31 luglio 2018, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 349 del 1958, per il periodo 1.08.2018 al 31.07.2019, con trattamento economico a carico dell'Università di Catania. In data 25 luglio 2018, la convenuta richiedeva la proroga del congedo sino al 31 luglio 2020, per le medesime motivazioni,

concessa con decreto rettorale prot. 3159 del 17.10.2019.

In prossimità della scadenza del periodo di congedo straordinario, la dott.ssa

Tripi chiedeva che, al termine di quest'ultimo, le fosse concesso in continuità

un'aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della L. n.

240/2010, a far data dal 1° agosto 2020 fino al 1° agosto 2025, per svolgere

“attività privata presso Maia Dentis, Via Waltraud Gebert Deeg Bolzano”

(studio professionale del quale la medesima era co-titolare, con il dr. Antonino

Bonaccorso).

Tale nuova istanza veniva sottoposta al Consiglio del Dipartimento di

Chirurgia generale e Specialità medico-chirurgiche il quale, nella seduta del

25 giugno 2020, in considerazione delle evenienze segnalate dai docenti del

settore MED/28 di grave carenza di personale di ruolo nel settore in questione,

esprimeva parere favorevole alla concessione dell'aspettativa “per un anno”,

concessa con decreto rettorale del 24 luglio 2020.

Al termine del congedo straordinario per studio e ricerca, il Direttore del

Dipartimento – secondo normale prassi - richiedeva alla dott.ssa Tripi la

documentazione giustificativa dell'attività di studio e ricerca autorizzata

presso l'Università di Göteborg (relazione, pubblicazioni effettuate,

dichiarazioni degli organi di governo dell'Università).

Una prima nota, inviata alla dott.ssa Tripi in data 5 agosto 2020 rimaneva

inevasa; esaurito il termine concesso (20 agosto 2020) veniva interessato il

Rettore dell'Università di Catania, che in data 16 settembre 2020 rinnovava la

richiesta di trasmissione della documentazione, sottolineando che il congedo

in argomento, “costituente servizio effettivo alle dipendenze dell'Ateneo, è

concepito dalla legge come attività di aggiornamento scientifico e culturale

dei docenti nell'interesse primario della comunità universitaria".

Il 18 settembre 2020 la convenuta trasmetteva le proprie osservazioni difensive insieme a due accordi: il primo con la DENTSPLY IH AB, d.b.a. della DENTSPLY SIRONA IMPLANTS, società produttrice di strumenti e tecnologie dentali professionali – registrata in Svezia e avente sede nei pressi di Göteborg e, il secondo, con PREBIOMICS, start-up dell'Ateneo di Trento. Allegava pure una "sinossi" del primo protocollo di studio e un "Protocollo di ricerca" relativo al secondo, nonché, tramite il proprio legale affermava l'irrilevanza che l'Università svedese non fosse stata coinvolta nelle attività di ricerca, essendo sufficiente che la ricerca fosse stata effettivamente svolta.

Le successive richieste di informazioni circa la presenza della ricercatrice convenuta presso la citata Università svedese e della sua collaborazione con il dott. Cristiano Tommasi davano esito negativo, atteso che il Rettore dell'ateneo svedese comunicava che non vi era alcuna traccia della presenza della dott.ssa Tripi presso l'Istituto di "Odontology – Section 2" dell'Università.

In più, il Direttore del citato Istituto confermava che nessuna attività di ricerca o collaborazione era stata effettuata dalla dott.ssa Tripi e che il dott. Cristiano Tommasi, semplice "visiting researcher" presso l'Istituto, dichiarava di non conoscere l'odierna convenuta.

Veniva, a tal punto, avviato il procedimento disciplinare e la dott.ssa Tripi veniva avvisata circa la possibile comminazione di una sanzione più grave rispetto alla censura e informata delle proprie facoltà procedimentali: detto procedimento disciplinare si concludeva con la comminazione della sanzione prevista dall'art. 87, punto 4 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, ossia la

destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni. Il provvedimento, impugnato dalla dott.ssa Tripi al TAR di Catania, veniva confermato da quest'ultimo con sentenza n. 493 del 16 febbraio 2022. La sentenza, appellata dall'interessata, veniva a sua volta confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con sentenza n. 344 del 22 marzo 2023. Esaminati gli atti, il Procuratore regionale ha ritenuto integrati tutti gli estremi della responsabilità erariale.

Secondo la prospettazione attorea, la convenuta ha consapevolmente e volontariamente violato i principi di correttezza, buona fede e trasparenza di cui all'art. 97 della Costituzione, al decreto legislativo sul pubblico impiego, al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice etico dell'Università degli Studi di Catania, atteso che nell'istanza di concessione del congedo straordinario la dott.ssa Tripi aveva dichiarato che l'attività scientifica si sarebbe svolta presso l'Università di Göteborg e, inoltre, aveva ommesso di informare l'Università catanese dello spostamento dell'attività di ricerca a Trento.

Pertanto, con invito a dedurre ritualmente notificato in data 22 febbraio 2023, la Procura erariale contestava alla dott.ssa Tripi il danno erariale, quantificandolo in euro 89.426,64 lordi (sulla scorta di un prospetto riepilogativo trasmesso dall'Università), corrispondente agli esborsi sostenuti dall'Ateneo per il periodo durante il quale la dott.ssa Tripi aveva fruito illegittimamente del congedo straordinario per ragioni di studio e di ricerca; infatti, dall'illegittimità del congedo straordinario, acclarata dalla sanzione disciplinare comminata dall'università (destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni) divenuta definitiva a seguito delle due sentenze

confermative del TAR Catania e del Consiglio di Giustizia Amministrativa, derivava conseguentemente che gli esborsi sostenuti dall'ateneo catanese a titolo di retribuzione della dott.ssa Tripi dovessero considerarsi erogati in assenza di corrispettiva e lecita attività lavorativa, integrando gli estremi del danno erariale risarcibile; inoltre, in replica alle difese presentate dalla dott.ssa Tripi a seguito della notifica dell'invito a dedurre, precisa il Procuratore regionale, che la contestazione di responsabilità si fonda sulla circostanza che la ricercatrice convenuta abbia usufruito del congedo straordinario non già nell'interesse dell'Università di Catania ma nell'interesse del proprio studio professionale, coinvolto in tutte le ricerche, fornendo al proprio datore di lavoro, al fine di ottenere il congedo straordinario con oneri retributivi a carico dell'Università di Catania, una giustificazione non corrispondente al vero.

In altri termini, la motivazione dello studio e della ricerca sottesa alla richiesta del congedo straordinario deve apportare benefici anche all'istituzione accademica di appartenenza, in modo da giustificare in termini di servizio effettivo, la retribuzione medio tempore percepita.

Ritiene il requirente che quanto affermato dalla convenuta nelle proprie deduzioni, ovvero che le ricerche portate avanti per conto delle società sono ancora in atto, unito alla circostanza che, in continuità al congedo straordinario, veniva richiesta l'aspettativa senza assegni fino al 2025 per svolgere attività privata presso lo studio Maia Dentis, di Bolzano, fa ritenere che le ragioni di studio e ricerca scientifica richieste dall'art. 8, comma 3, della L. n. 349 del 1958, in realtà mascherassero lo svolgimento di un'attività di interesse privato svolta presso uno studio medico privato.

A seguito della notifica dell'atto di citazione, la dott.ssa Tripi si costituiva in

giudizio mediante deposito di una memoria nella quale articolava due motivi di contestazione: 1) con il primo eccepiva la nullità dell'atto di citazione in quanto, a suo dire, l'atto introduttivo si sarebbe limitato ad argomentare in maniera più ampia le argomentazioni contenute nell'invito a dedurre, senza confutare la ricostruzione normativa relativa alla fruizione dell' "anno sabbatico" e le argomentazioni difensive volte ad acclarare la buona fede della ricercatrice; 2) con il secondo motivo si contestava la qualificazione dell'elemento soggettivo e la quantificazione del danno risarcibile, esorbitante rispetto all'importo richiesto dalla stessa Università a titolo risarcitorio a seguito della destituzione. La difesa, infine, ha richiesto la definizione del giudizio, ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 130 del c.g.c, proponendo la somma di € 44.709,26 pari al 49,90 per cento della pretesa azionata dal Procuratore regionale.

In data 5 settembre 2023, il Procuratore regionale esprimeva parere negativo in ordine all'ammissibilità della richiesta di definizione abbreviata, ritenendo sussistente il doloso arricchimento, avendo l'istante indebitamente percepito gli emolumenti per il periodo di congedo straordinario per gli asseriti motivi di studio e ricerca di cui all'art. 8, comma 3, della L. n. 359/1958, in violazione del sinallagma contrattuale.

Nel corso dell'apposita camera di consiglio convocata per la definizione del giudizio abbreviato l'avv. Nigra, per la convenuta, ha diffusamente insistito sulla richiesta di ammissione a detto rito e, con riferimento all'elemento soggettivo contestato a titolo di dolo, ha affermato che l'art. 8, comma 3, citato non richiede che l'attività di ricerca venga svolta presso istituzioni di ricerca pubblica, diversamente da quanto previsto ai fini della concessione dell'anno

sabbatico per i professori universitari (art. 17 del D.P.R. n. 382/1980).

Conseguentemente ritiene che non si possa riscontrare alcuna anti giuridicità nella condotta della propria assistita.

Afferma, poi, che la somma su indicata offerta in pagamento per la definizione abbreviata è pari a quella che l'Università di Catania ha richiesto alla convenuta con la nota del 17 febbraio 2022, a titolo di emolumenti erogati nel periodo di congedo straordinario dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2020.

Il Pubblico Ministero si è invece soffermato sul filtro di ammissibilità del rito abbreviato, costituito dal doloso arricchimento che ritiene sussistente per avere la dott.ssa Tripi indebitamente percepito le retribuzioni corrisposte dall'amministrazione datoriale a seguito dell'istanza nella quale traeva in inganno l'Università, dichiarando che l'attività di ricerca si sarebbe svolta presso l'Università di Göteborg.

Il Collegio, con sentenza n. 470 del 2023, ha ritenuto di condividere il parere del Pubblico Ministero che preclude l'ammissibilità dell'istanza.

Il seppur sommario esame della condotta della convenuta ha evidenziato, infatti, come la stessa abbia tratto il notevole vantaggio economico, consistente nelle retribuzioni erogate dall'Università di Catania a seguito della concessione del congedo straordinario sulla base di una motivazione non rispondente al vero. Pertanto, la richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., proposta dalla convenuta Tripi Roberta Teresa è stata dichiarata inammissibile e il giudizio è stato discusso nelle forme del rito ordinario nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2023.

In esito alla discussione del giudizio, nella quale sono state ampiamente esposte le argomentazioni a sostegno delle diverse posizioni delle parti, il

Collegio, al fine di accertare l'esatta quantificazione dell'importo chiesto dal P.M. a titolo risarcitorio, risultante da un prospetto non sottoscritto e contenente l'indicazione di voci retributive poco chiare, con ordinanza n. 186 depositata in data 28 dicembre 2023 ha onerato la Procura attrice di "accertare l'effettivo ammontare delle retribuzioni corrisposte alla dott.ssa Tripi nel periodo dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2020, mediante l'acquisizione di un dettagliato prospetto a firma del Direttore generale dell'Università degli studi di Catania, con l'indicazione delle singole voci che compongono le retribuzioni erogate nel suddetto periodo – al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali – in uno alla prova del pagamento delle stesse in favore della convenuta". Per il suddetto incumbente istruttorio il Collegio assegnava al P.M. il termine di 60 giorni dal deposito dell'ordinanza per l'adempimento e fissava la data dell'odierna udienza per la prosecuzione del giudizio.

In data 23 febbraio 2024 la Procura attrice ha depositato la documentazione pervenuta dall'Università di Catania, (nota dell'Area finanziaria del 18 gennaio 2024 prot. 110023) con allegati: 1) il prospetto delle retribuzioni mensili corrisposte alla ricercatrice Tripi dal mese di agosto 2018 al mese di luglio 2020; 2) il prospetto dei "netti stipendiali", in riferimento allo stesso periodo; 3) copia dei relativi cedolini stipendiali; copia dei mandati di pagamento collettivi mensili.

In data 25 giugno 2024 il P.M. ha presentato una memoria ove ha rassegnato le conclusioni in ordine alla quantificazione del danno che, dagli esiti del supplemento istruttorio, risulta quantificato in euro 63.775,03 lordi e di tale importo conferma la richiesta risarcitoria, richiamandosi, per quanto attiene al recupero "al lordo", alla sentenza delle SS.RR in sede giurisdizionale n.

24/2020/QM. Il P.M. ripercorre, confutandole, le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo già sviluppate nell'atto di citazione e oralmente all'udienza dell'8 novembre 2023.

Analogamente la difesa, con memoria del 27 giugno 2024, dopo aver ribadito tutte le censure già esposte con la memoria di costituzione, si sofferma sulla quantificazione del danno in esito al supplemento istruttorio: in tal senso, nel sottolineare che l'importo netto erogato alla dott.ssa Tripi risulterebbe pari ad euro 41.848,36 euro e che tale importo differisce anche da quello originariamente richiesto dall'Università, rileva che l'importo netto di euro 508,61, erogato a titolo di "arretrati per conferma in ruolo ricercatori", essendo del tutto estraneo alle retribuzioni percepite per i mesi di congedo straordinario, deve essere espunto dal calcolo del danno; contesta la ripetibilità "al lordo" delle somme costituenti danno erariale ed, in estremo subordine, chiede l'esercizio del potere riduttivo.

Ritenuto in

DIRITTO

I. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura regionale a carico dell'odierna convenuta e circoscritta, a seguito del supplemento istruttorio, all'importo di euro 63.775,03, in favore dell'Università degli studi di Catania, oltre interessi e spese di giudizio, queste ultime in favore dello Stato, per avere la Tripi illecitamente percepito gli emolumenti spettanti in qualità di ricercatore dell'Ateneo durante il periodo di congedo straordinario senza aver svolto l'attività di ricerca presso l'Università di Goteborg (Svezia) per la quale aveva richiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione.

Il suindicato danno erariale rilevato dalla Procura attrice risulta etiologicamente collegato al provvedimento di destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni, prevista al punto 4) dell'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.08.1933, n. 1592, comminato dall'Ateneo e confermato in via definitiva dalle pronunce del giudice amministrativo sia di primo grado che di appello.

Il Collegio, ricostruita la fattispecie in punto di fatto, ritiene di dover operare una breve premessa in ordine alla cornice giuridica entro la quale iscrivere la fattispecie in esame, regolata dalle disposizioni applicabili all'istituto del "congedo straordinario per ragioni di studio o ricerca", comunemente definito "anno sabbatico", ovvero dall'art. 8, comma 3, della legge 18 marzo 1958, n.349 che recita: *"il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere all'assistente, sentita la competente facoltà, un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni"*.

Per i professori, invece, detta disciplina è racchiusa nell'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, (recante il *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"*) ai sensi del quale *"Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali"*

complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio”.

Pertanto, mentre per i ricercatori il congedo *può* essere concesso “*per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica*”, per i professori la concessione avviene per “*dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali*”.

In entrambi i casi si tratta di provvedimenti di autorizzazione discrezionali che non fanno sorgere in capo al richiedente alcun diritto soggettivo, ma sono sottoposti alla valutazione dell’Ateneo in termini di convenienza, opportunità, meritevolezza della ricerca, prestigio per l’Ateneo etc., tenuto conto che normalmente alla richiesta di congedo di accompagna la corresponsione degli emolumenti stipendiali per tutta la durata del periodo autorizzato, considerato “servizio” a tutti gli effetti.

Nel caso che ci occupa, infatti, detta discrezionalità discende, in primo luogo, dall’uso del verbo “può” anteposto ad “essere concesso” che individua un’attività non vincolata per l’amministrazione; la locuzione “*per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica*” delimita l’ambito motivazionale entro il quale l’autorizzazione al congedo può essere richiesta dall’interessato e conseguentemente concessa dall’amministrazione.

II. Con riferimento al primo argomento difensivo illustrato dal patrono della odierna convenuta, il Collegio si fa carico di scrutinare e respingere la censura di nullità dell’atto di citazione, motivata dalla circostanza che il Procuratore regionale, nell’atto introduttivo del giudizio, non avrebbe congruamente motivato in ordine alla disciplina applicabile al congedo ordinario per i ricercatori universitari, come dedotto dalla difesa in fase preprocessuale, vanificando la funzione di “garanzia” tipica di detta fase.

La censura non ha pregio, in quanto la mancata adesione da parte del Procuratore alla prospettazione difensiva non costituisce motivo di nullità dell'atto, peraltro ampiamente motivato in punto di disciplina applicabile né coglie nel segno con riguardo alla concreta fattispecie in esame: ritiene, infatti, il Collegio che la circostanza che per i professori la disciplina normativa preveda espressamente che la ricerca debba essere svolta presso attività di ricerca italiane, estere e internazionali non è rilevante per l'odierno giudizio in quanto non esclude affatto l'antigiuridicità della condotta contestata alla dott.ssa Tripi, ovvero di *aver svolto attività diversa da quella per la quale il congedo straordinario era stato concesso*.

Infatti, la convenuta, con la propria istanza, ha posto un "autolimit" all'attività per la quale ha richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 349/1958 circoscrivendo la necessaria "giustificazione" allo svolgimento di *"un ciclo di studi/ricerche inerenti a: patologia parodontale ed implantare presso l'Università degli studi di Goteborg"*. Orbene, come emerso dalla parte in fatto, dalla documentazione relativa al procedimento disciplinare e dalle sentenze del giudice amministrativo, pacifica ed incontestata è la circostanza che la dott.ssa Tripi non abbia svolto alcun *ciclo di studi/ricerche inerenti la patologia parodontale ed implantare presso l'Università degli studi di Goteborg, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica*", come dichiarato nell'istanza di concessione del congedo straordinario, ciò che rende irrilevante la differente formulazione delle disposizioni normative dettate, rispettivamente, per i ricercatori e per i professori.

L'indicazione, a sostegno della richiesta di congedo, delle "giustificate ragioni

di studio o di ricerca scientifica” rientrava, pertanto, nel dominio della richiedente rappresentandone, al contempo, fondamento e limite. In altri termini, trattandosi di provvedimento discrezionale, l’esito del procedimento attivato su istanza di parte non può che implicare, da parte dell’Ateneo, la valutazione di un complesso di aspetti, alcuni strettamente “organizzativi” legati alla possibilità di privarsi per un certo tempo dell’apporto del ricercatore, ed altri relativi all’opportunità di consentire al ricercatore richiedente di sviluppare attività di studio e di ricerca che possa da una parte arricchire il patrimonio scientifico dell’istante ma che dall’altra possa recare anche un vantaggio all’Università in termini di prestigio, circostanza che non rende indifferente l’indicazione del luogo della ricerca: ritiene il Collegio, infatti, che l’indicazione del “luogo” della ricerca, non va certamente inteso in senso “territoriale” bensì “istituzionale”, ovvero del prestigio legato alla ricerca presso un qualificato Ateneo straniero quale l’Università di Goteborg, come rappresentato nell’istanza della Tripi, idoneo a ridondare positivamente nei confronti dell’Ateneo catanese.

Come osservato dal giudice amministrativo di prime cure, l’indicazione – volontariamente espressa dalla deducente, di una specifica istituzione universitaria (Università di Goteborg) presso la quale svolgere il ciclo di studi/ricerche non è priva di peso, perché concorre a definire l’insieme degli elementi rilevanti ai fini della determinazione conclusiva dell’amministrazione di concedere o meno il congedo, con oneri a carico dell’ateneo per tutta la durata dello stesso.

Pertanto, proprio l’assenza di coinvolgimento dell’Università di Goteborg nella ricerca, come acclarato dall’ampia istruttoria svolta dall’Ateneo in sede

disciplinare, costituisce il fondamento della violazione dei doveri di fedeltà e lealtà di cui al codice di comportamento dell'Ateneo che hanno dato luogo alla destituzione dall'impiego per i seguenti comportamenti, tutti individuati nella motivazione del provvedimento sanzionatorio, non adeguatamente confutati dalla dott.ssa Tripi: 1) *“aver dichiarato di voler svolgere attività di studio e ricerca presso l'Università di Goteborg senza aver mai organizzato preventivamente questa attività e senza mai essersi colà recata; 2) non aver mai dichiarato una variazione del luogo di svolgimento dell'attività di studio e ricerca; 3) avere piuttosto inserito ad arte il nome del dott. Tomasi in uno dei documenti presentati nella relazione sull'attività svolta durante i due anni di congedo; 4) il continuo riferimento ad una presunta collaborazione con il dott. Tomasi, che da parte sua ha negato non solo la collaborazione, ma addirittura la conoscenza della prof.ssa Tripi”*.

Il Collegio, pertanto, ritiene provato il requisito dell'antigiuridicità della condotta, posta in essere in spregio dei doveri di cui al codice Etico dell'ateneo e al codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

II. Con la seconda censura, relativa alla qualificazione in termini di dolo dell'elemento soggettivo, la difesa sottolinea che nel caso in esame non si ravviserebbe neppure la colpa grave, in quanto la dott.ssa Tripi ha effettivamente svolto attività di ricerca nella tematica delle patologie parodontali, come dimostrato dalla documentazione trasmessa all'Ateneo catanese, a firma del dott. Ghensi, privato professionista, ancorché svolta in luogo diverso dall'Università di Goteborg, circostanza ritenuta irrilevante.

Il Collegio ritiene di non dover valutare, in questa sede, la qualità in termini scientifici della ricerca di cui la dott.ssa Tripi ritiene di aver dato prova con

la documentazione trasmessa all'Ateneo catanese in quanto l'apprezzamento tecnico-scientifico di tali atti è già stato operato da professori esperti della materia della stessa amministrazione universitaria che non l'ha ritenuta idonea a giustificare il congedo richiesto; infatti, il Presidente della Scuola Facoltà di Medicina, nella nota del 15 ottobre 2020 (richiamata nella segnalazione di danno erariale prot. 195348 del 17 maggio 2022) ha rilevato che “...nella documentazione presentata non vi è nulla che comprovi un coinvolgimento dell'Università di Goteborg nella stesura del progetto di ricerca. Non vi è peraltro alcun riscontro della reale esecuzione dello stesso ed alcuna presentazione o analisi dei risultati raggiunti...”; ed ancora, nella nota del 16 ottobre del 2020, il Direttore del Dipartimento di Chirurgia generale e Specialità Medico-Chirurgiche, previo parere del decano del SSD MED/28 (settore di afferenza della convenuta) faceva presente che “...in base alla documentazione richiesta e presentata dalla dott.ssa Tripi, non vi è alcuna correlazione tra la documentazione presentata e le argomentazioni che avevano consentito la concessione dell'aspettativa con assegni”.

Il Collegio ritiene che nel caso in esame, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo doloso, assume rilievo la evidente consapevolezza della dott.ssa Tripi di aver indicato all'Università di Catania nell'istanza di congedo straordinario – quale motivazione – lo svolgimento di un “un ciclo di studi/ricerche inerenti a: patologia parodontale ed implantare presso Università degli Studi di Göteborg”, circostanza risultata non veritiera anche mediante giudizio ex ante: l'istruttoria del procedimento disciplinare ha infatti evidenziato che non sono emersi contatti precedenti alla richiesta di congedo tra la dott.ssa Tripi e l'Università di Goteborg, propedeutici sotto il profilo

organizzativo all'instaurazione di un progetto di ricerca presso l'ateneo svedese, dove la Tripi è risultata sconosciuta; né in sede di richiesta di rinnovo del congedo è stato comunicato alcunché all'Università di Catania circa il mutamento del luogo di svolgimento della ricerca. Tale comportamento, a fondamento delle censure mosse in sede disciplinare, costituisce una "grave violazione dei principi di integrità, lealtà, correttezza, buona fede, rispetto reciproco, nonché di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, violazione del Codice etico dell'Ateneo e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici", potendo integrare gli estremi delle false dichiarazioni finalizzate al conseguimento di una utilità anche di carattere economico nonché di una abituale violazione dei doveri di ufficio.

Ritiene il Collegio, pertanto, fondata la prospettazione del Pubblico Ministero in ordine alla qualificazione in termini di dolo dell'elemento soggettivo, corroborata anche dalla circostanza che poco prima della scadenza del termine di due anni di congedo straordinario, in data 18 maggio 2020, la Tripi ha richiesto di essere collocata in aspettativa senza assegni per cinque anni, per svolgere la propria attività professionale privata presso il centro odontoiatrico Maia Dentis di Merano, di cui è cofondatrice dal 2012. In conclusione, l'aver dichiarato di voler svolgere la ricerca presso un prestigioso Ateneo svedese senza che vi fosse alcun collegamento né con la struttura universitaria né con singoli docenti e l'aver sottaciuto il reale luogo di svolgimento della ricerca (presso laboratorio privato di Trento) anche in sede di richiesta di rinnovo del congedo, depone inequivocabilmente, ad avviso del Collegio, verso una condotta scientemente consapevole finalizzata a beneficiare del trattamento economico a carico dell'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento

di attività presso una struttura privata, diversa da quella pubblica per la quale era stato concesso il predetto congedo straordinario.

Peraltro, irrilevante appare l'argomento difensivo volto a valorizzare il curriculum ultradecennale della dott.ssa Tripi che, al contrario, concorre a comprovare la necessaria conoscenza della disciplina del congedo straordinario e del codice etico dell'Ateneo, specie in ordine al significato da attribuire alle dichiarazioni contenute nelle istanze rivolte all'Amministrazione.

In ordine alla richiesta di applicazione del potere riduttivo, il Collegio ritiene che non ve ne siano i presupposti, in considerazione dell'intenzionalità della condotta volta a beneficiare indebitamente del trattamento economico a carico dell'Università.

III. Ritenuti sussistenti i presupposti per l'affermazione della responsabilità amministrativa in termini di antigiuridicità della condotta e di elemento soggettivo doloso, il Collegio deve soffermarsi sulla quantificazione del danno risarcibile, sulla scorta della documentazione trasmessa dall'Università a seguito del supplemento istruttorio, con nota prot. 110023 del 18 gennaio 2024.

Il periodo preso in esame al fine di quantificare il risarcimento del danno patito dall'Università per aver corrisposto una retribuzione a fronte di prestazioni non utili ai fini della legittima fruizione del congedo straordinario è compreso tra il mese di agosto 2018 e il mese di luglio 2020.

Nel prospetto riepilogativo fornito dall'Università degli studi di Catania, debitamente sottoscritto dal dirigente dell'area finanziaria, risultano corrisposte retribuzioni lorde in detto periodo per complessivi euro 63.775,03

così composte: euro 41.848,36 a titolo di netto stipendiale, euro 14.966,59 a titolo di ritenute fiscali, euro 6.960,08 per ritenute previdenziali.

Sul punto la Procura attrice, nella memoria versata in atti a seguito del supplemento istruttorio, quantifica l'onere risarcitorio nell'importo lordo complessivo, pari ad euro 63.775,03, richiamando la giurisprudenza della Corte dei conti di cui alla sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 24/2020/QM/SEZ che ha espresso il seguente principio di diritto: *“In ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”*.

La difesa, per converso, cita il differente orientamento espresso da due sezioni territoriali della Corte (Sez. Giurisdiz. Toscana, sent. n. 159 dell'8 settembre 2014 e Sez. Giurisd. Lazio, sent. n. 241 del 25 maggio 2017), tuttavia entrambe antecedenti alla richiamata questione di massima risolta dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale. Insiste, infine, quantomeno per la limitazione dell'obbligo restitutorio al netto stipendiale, pari ad euro 41.848,36.

Il Collegio ritiene, senza per questo discostarsi dalla pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite, che dalla complessiva somma di euro 63.775,03 vada detratto l'importo di euro 6.960,08 per ritenute previdenziali, per due ordini di ragioni: innanzitutto, la citata sentenza delle SS.RR. fa riferimento esclusivamente alle “ritenute fiscali” che fanno parte della “retribuzione” del dipendente, ancorché trattenute e versate dal datore di lavoro; in secondo

luogo, nella fattispecie all'odierno esame, la peculiare sanzione disciplinare prevista dall'art. 10 della legge di riforma dell'Università n. 240/2010 (che rinvia al compendio sanzionatorio tipico contenuto nell'art. 87 del T.U. del 1933) applicata dall'Ateneo catanese e divenuta inoppugnabile per effetto delle due pronunce del giudice amministrativo consiste nella “*destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni*”. Pertanto, ad avviso del collegio, gli oneri previdenziali sostenuti dall'amministrazione nel periodo di congedo straordinario non concorrono ad integrare la voce di danno risarcibile, in quanto trovano giusta causa nella circostanza che le predette annualità (da agosto 2018 a luglio 2020) concorrono al calcolo del periodo di servizio utile ai fini pensionistici, che cessa dalla data della comminazione della destituzione.

Quanto alla questione del recupero al lordo delle ritenute fiscali il Collegio, che comunque ritiene di non doversi discostare dalla pronuncia nomofilattica, sottolinea che non può ritenersi mutato il quadro normativo con l'art. 150 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), rubricato “*Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto*”, che ha inserito il comma 2 bis all'art. 10 del Tuir (d.p.r. 917/1986); la novella prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione e non costituiscono oneri deducibili. Al sostituto d'imposta, che ha ricevuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetterà un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute utilizzabile senza limite di

importo in compensazione in base all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.

Tuttavia, in ambito giuscontabile, occorre distinguere la restituzione di retribuzioni aventi causa illecita dalla ripetizione di somme erroneamente corrisposte: nel caso in cui vi sia stata una retribuzione erogata come corrispettivo di una prestazione che trovi fondamento in una causa illecita, l'ipotesi dannosa "trascina" e "coinvolge" l'intera retribuzione (che è comprensiva del netto e delle ritenute fiscali, considerandosi percepita in toto) in quanto fuoriuscita dal patrimonio dell'amministrazione erogante. Il lavoratore, in ogni caso, ha la possibilità di recuperare quanto pagato all'amministrazione di appartenenza in sede di refusione del danno, con compensazione in sede di redazione e successiva presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

Infine, il Collegio si fa carico di scrutinare la contestazione della difesa in ordine al calcolo dell'importo corrisposto alla dott.ssa Tripi a titolo di "arretrati", la cui restituzione è ritenuta non pertinente alla fattispecie in esame.

Dal prospetto inviato dall'Università, tuttavia, emerge che nel mese di febbraio 2020 sono stati erogati euro 782,55 (tra netto e ritenute fiscali) quali arretrati 2018 e 2019 "per conferma in ruolo ricercatore". Si tratta di annualità che, in parte, intercettano il periodo interessato dalla fruizione del congedo straordinario e, dunque, concorrono alla quantificazione del danno risarcibile.

Appare equo suddividere detto importo per 24 mensilità e considerarne utili ai fini dell'onere restitutorio, per il periodo 1° agosto 2018/31 dicembre 2019, i 17/24, pari ad euro 554,00.

In conclusione, l'importo delle retribuzioni illecitamente percepite dalla

dott.ssa Tripi che la stessa è tenuta a risarcire all'Università degli studi di Catania è pari alla complessiva somma di **euro 56.586,95** (euro 63.775,03 – euro 6.960,08 – euro 228).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale:

- condanna la sig.ra **TRIPPI Teresa Roberta** al pagamento in favore dell'Università degli studi di Catania della somma di **euro 56.586,95** (*cinquantaseimilacinquecentottantasei/95*), oltre alla rivalutazione monetaria su tale somma, determinata secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli pagamenti effettuati a titolo di retribuzione nel periodo in contestazione e fino alla data del deposito della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data sino all'effettivo soddisfo.

- condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, che si liquidano in euro 490,92 (*quattrocentonovanta/92*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

Il Presidente – estensore

Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 17 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(f.to digitalmente)